



ATTO COSTITUTIVO

L'anno duemilauno il giorno 27 del mese di settembre sono presenti i signori soci fondatori:

- Perrone Vincenzo nato a Laterza il 05/11/1968 ed ivi residente alla Via S.Falco sn, di professione Docente; cod. fisc.: PRRVCN68S05E469Z.
- Nigro Angelo nato a Koln (Germania) il 17/05/1975 e residente in Ginosa (TA) alla Via Puglie n°11, di professione musicista; cod. fisc.: NGR NGL 75E17 Z112X.
- Zingariello Francesco nato ad Altamura il 02/01/1973 e residente a Gravina in Via S. Pellico n°4, di professione musicista; cod. fisc.: ZNG FNC 73A02 A225U.
- Giusto Grazia nata a Matera il 30/08/70 ed ivi residente in Via Meucci 5/d, di professione musicista; cod. fisc.: GST GRZ 70M70 F052P.
- Giusto Anna Lucia nata a Matera il 10/01/1968 e residente a Gravina alla Via S. Pellico n°4, di professione insegnante; cod. fisc.: GST NLC 68A50 F052I.
- Giannico Sofia nata a Laterza il 10/08/1969 ed ivi residente in via S.Falco sn, di professione Insegnante; GNNSFO6950E469Z.
- De Meo Giovanni nato a Laterza il 25/05/1963 ed ivi residente in via case sparse Cappotto, di professione Dottore Commercialista; DMEGNN63E27E469X.
- Dell'Aquila Giuseppe nato a Laterza il 04/12/1953 ed ivi residente in via C.Colombo n 34, di professione Medico; cod.fisc. DLLGPP53T04E469V.
- Digennaro Michele nato a Gravina in P. il 17/05/1957 ed ivi residente in via Corso G. Di Vittorio 168, di professione commerciante; cod.fisc.DGNMHL57E17E155M

Tra detti signori è costituita un'Associazione di Cultura Musicale denominata:

"Orchestra di Puglia e Basilicata" con sede legale a Matera in Via Lanera n°29, con uffici di rappresentanza a Laterza (TA) in via Taranto n 42 e Gravina in P. (BA) in via S.Pellico n 4.

I soci dichiarano di voler garantire continuità all'attività svolta dall'Orchestra di Puglia e Basilicata, coordinata precedentemente dall'Associazione l'Arpeggione a partire dal 1997 e documentata dai numerosi programmi realizzati.

Gli organi sociali dell'Associazione sono l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo e il Presidente.

L'Assemblea dei soci fondatori nomina a comporre il primo Consiglio Direttivo e a loro volta assegna le seguenti cariche:

Sig. Zingariello Francesco Presidente;

Sig. Perrone Vincenzo Direttore Artistico;

Sig. Giusto Grazia VicePresidente e Segretario Organizzativo.

I suddetti signori attestano la mancanza di cause d'incompatibilità e nell'allegato statuto valgono le norme in materia del Codice Civile.

Mass. Penna

Angelo Neri

Francesco Zingariello

Grazia Giusto

Vincenzo Perrone

Angelo Neri

Penna

Supplente

Penna

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



L'anno duemiladodici il giorno 07 del mese di maggio alle ore 16:30 presso la sede sociale, sita in via Silvio Pellico n. 1 – Gravina in Puglia, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci, in prima convocazione, dell'associazione "ORCHESTRA DI PUGLIA E BASILICATA" per trattare e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. "Proposta di modifica dello statuto sociale"; conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

A norma dello statuto sociale assume la presidenza di detta seduta, il Presidente dell'Associazione Sig. Francesco Zingariello il quale, rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e constatato e fatto constatare, che sono presenti la totalità dei soci aventi diritto al voto, nonché l'intero Consiglio Direttivo vista la presenza della Sig. Grazia Giusto e della Sig.ra Annalucia Giusto, dichiara l'assemblea validamente costituita.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno il presidente espone agli intervenuti che l'odierna l'assemblea è chiamata a deliberare le seguenti modifiche statutarie : articoli 1 – 2 – 6 - 8 - 14 per le seguenti ragioni:

- ✓ è necessario modificare l'articolo n. 1, poiché in fase di costituzione è stata erroneamente omessa l'indicazione della via della sede sociale, specificando come la stessa associazione è da definirsi anche coro, visto che la quasi totalità delle nostre attività si svolge in forma corale;
- ✓ l'articolo n. 2 risulta privo della dicitura che specifica "l'assenza del fine di lucro per l'associazione". Questo risulta essere un aspetto fondamentale della nostra associazione, dato che da anni ormai i vari partecipanti alle nostre attività, hanno assunto i loro compiti con il solo fine di conseguire lo scopo sociale della nostra associazione e non certo con lo scopo di poter incrementare i propri patrimoni;
- ✓ l'articolo n. 6 necessita di una integrazione di eventuali doveri che spettano a tutti gli associati e di una specificazione ulteriore del funzionamento dell'assemblea dei soci;
- ✓ L'articolo n. 8, allo stesso modo del precedente, deve essere integrato con nuove disposizioni per quanto concerne l'assemblea dei soci;
- ✓ per l'articolo n. 14 vele il principio di modifica dell'articolo n. 2, ovvero serve specificare come è assolutamente vietato distribuire, in qualsiasi forma, eventuali utili, fondi e riserve;
- ✓ recepire totalmente il dettato dell'art. 148 c. 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi;
- ✓ inoltre tali modifiche danno la possibilità di poter adottare tutte le novità introdotte in tema di "no profit".

Dopo ampia discussione, gli articoli del precedente statuto risultano così rimodulati ed approvati all'unanimità dai presenti ed aventi diritto di voto:



STATUTO

“ORCHESTRA DI PUGLIA E BASILICATA” ASSOCIAZIONE CORALE MUSICALE

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita un' Associazione di cultura musicale, libera ed indipendente, apolitica, denominata “ORCHESTRA DI PUGLIA E BASILICATA”. Essa ha sede legale a Gravina in Puglia (BA) in via Silvio Pellico n° 1 e potrà istituire dipendenze o sedi secondarie in altre città italiane ed estere. Di seguito per brevità definita: Coro, Associazione.

ART. 2 SCOPO SOCIALE

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, ha per scopo la promozione della diffusione e dell'uso della musica e della cultura ad essa pertinente, nonché di valorizzare le doti naturali e le capacità individuali (in specie dei giovani), al fine di agevolare la loro formazione culturale ed artistica e particolarmente quella musicale, attraverso la costituzione, l'attività dell'ORCHESTRA DI PUGLIA E BASILICATA, dei gruppi musicali da essa derivanti e da tutte le attività musicali da essa organizzate. La propria attività ha carattere meramente dilettantistico. L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale. L'Associazione potrà avvalersi dell'ausilio tecnico-artistico di personale specializzato, individuato anche tra i soci, al quale sarà corrisposto un compenso per l'attività svolta.

Tale scopo è perseguito attraverso le seguenti attività:

1. l'organizzazione dell'ORCHESTRA DI PUGLIA E BASILICATA e dei gruppi musicali ad essa riferiti, rappresentazioni musicali, registrazioni audio, video, multimediali, televisive, radiofoniche, stagioni concertistiche, operistiche, nonché di corsi culturali di formazione e perfezionamento musicale;
2. la promozione di concerti, conferenze o eventi di carattere artistico-musicale, anche in contesti di sofferenza o disagio e altri ambiti contrassegnati dalla presenza generalizzata del bisogno sociale;
3. la diffusione, con ogni mezzo idoneo ed in tutti i contesti adatti, di metodi, conoscenze, esperienze e testimonianze favorevoli all'uso sociale della musica, alla sua distribuzione professionistica, pur nel perseguimento dell'alta qualità esecutiva;
4. la promozione di borse di studio, di ricerca e sostegno in favore di giovani studiosi di temi musicali e sociali, di giovani strumentisti, cantanti, direttori d'Orchestra, compositori, etc; a tal fine l'Associazione potrà avvalersi di esperti e di enti abilitati al controllo contabile;
5. la promozione dell'interesse dei giovani per la cultura in generale e musicale in particolare;
6. la formulazione di pareri ufficiali di garanzia etica e di accreditamento, di raccomandazioni e certificazioni di correttezza di efficacia solidaristico-sociale in favore di iniziative musicali organizzate da terzi, a beneficio del pubblico e dei mezzi di informazione.
7. L'Associazione non opera discriminazioni culturali all'interno dell'universo musicale. La denominazione “ORCHESTRA DI PUGLIA E BASILICATA” può essere usata anche per designare iniziative pubbliche dell'Associazione e può essere concessa a terzi, per testimonianza e patrocinio gratuito.

ART. 3 SOCI

Possono divenire soci le persone fisiche e giuridiche italiane o straniere e gli enti anche non riconosciuti, che dichiarino e dimostrino profondo interesse verso le finalità e gli scopi che contraddistinguono le attività statutarie.

Al riguardo si distinguono:

1. i soci fondatori e ad essi equiparati;
2. i soci sostenitori;
3. i soci ordinari;
4. i soci onorari.



Sono soci fondatori coloro i quali hanno effettivamente partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l'Atto costitutivo. Sono equiparati ai soci fondatori quegli altri soci che ne ottengano tale qualifica per una unanime volontà, risultante per iscritto, dai soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, presenti al momento nel corpo sociale.

Sono soci sostenitori le persone e le istituzioni che, interessate alle attività sociali, accettino di prestarvi sostegno concreto conferendo obiettivi d'indagine finanziaria ovvero sostegni significativi alle iniziative dell'Associazione e in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato domanda di adesione, esaminata ed accolta dal Consiglio direttivo.

Sono soci ordinari i soggetti interessati e aderenti alle finalità sociali che formulino richiesta di ingresso a tal titolo nel corpo sociale.

Unitamente alla domanda di ammissione coloro che intendono divenire soci ordinari o sostenitori devono dichiarare l'accettazione dei principi e delle norme dello statuto.

Sono soci onorari coloro che sono prescelti e nominati dal consiglio direttivo nell'ambito di persone che, per merito pubblico, o per atti elettivi nei confronti dell'Associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa. Possono assumere eventuali incarichi che il Consiglio direttivo intenda loro conferire, ma non sono in via di principio portatori di diritti associativi.

Solo i soci effettivi e maggiori di età hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; i Soci sostenitori ed onorari non hanno diritto di voto, non sono eleggibili a cariche sociali e non sono tenuti a versare contributi.

ART. 4 AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione avviene su domanda dell'interessato da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione; essa ha, a far data dal versamento della quota associativa di ammissione, se dovuta, effetti immediati, salvo motivato diniego apposto dal Consiglio e ratificato dall'Assemblea.

La domanda di ammissione, nell'ambito della categoria sociale pertinente, presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti in essere; essa comporta l'obbligo di osservare, nel rapporto sociale, le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

Ai soci possono essere richieste, oltre alla quota associativa, quote di contribuzione straordinaria deliberate dal Consiglio direttivo.

Il rapporto associativo non può essere temporaneo, fatto salvo quanto previsto dalla Legge e dall'art. 5 e ss. del presente Statuto.

ART. 5 PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

La qualità di socio viene meno per:

1. morte del socio;
2. dimissioni, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o impersonalmente al Consiglio direttivo, entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello in cui si intende recedere; in caso contrario l'associato è tenuto al versamento della quota associativa per l'intero anno solare successivo;
3. recesso implicito per mancanza di attività, partecipazione ed interesse protratti per oltre 18 mesi;
4. espulsione, in seguito a constatata violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione corale o ad una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione. L'espulsione può essere decisa con procedura d'urgenza dal Consiglio direttivo, salvo obbligo di ratifica dalla prima Assemblea successivamente convocata.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.



ART. 6 DOVERI DIRITTI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione corale ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente.

In particolare i soci hanno i seguenti doveri:

1. versare annualmente e regolarmente la quota associativa;
2. contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
3. astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione.

Il rapporto associativo segue una disciplina uniforme tra gli associati, non è quindi un rapporto temporaneo, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto.

La quota associativa non è trasmissibile, salvo che in caso di morte dell'associato; la stessa non può subire rivalutazioni.

I diritti riconosciuti ai soci sono i seguenti:

1. la partecipazione all'Assemblea dei soci;
2. l'accesso ai documenti e agli atti riguardanti l'Associazione;
3. il diritto di voto per le cariche sociali e per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, ad esclusione dei soci non ancora maggiorenni;
4. il concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 7 GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE CORALE

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo, con eventuale Comitato Esecutivo;
3. il Presidente.

L'Assemblea può altresì procedere alla nomina di un Comitato di Garanzia nonché di un organo collegiale di controllo contabile, anche in osservanza a possibili prescrizioni legislative o amministrative disposti in tal senso, ed anche in ragione di specifiche iniziative comportanti la disponibilità di fondi.

ART. 8 PARTECIPAZIONE, COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Partecipazione all'Assemblea

Organo sovrano dell'Associazione corale è l'Assemblea.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri soci anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei consiglieri.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, si riunisce e delibera con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice civile.

Convocazione dell'Assemblea



I soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante comunicazione scritta inviata per lettera raccomandata a ciascun socio, oppure mediante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, affisso nell'albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere pure convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno due quinti dei voti.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci fondatori e dei soci benemeriti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente ha inoltre la facoltà di nominare un segretario, se lo ritiene opportuno due scrutatori.

Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti i verbali dal Segretario generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e dell'eventualmente dagli scrutatori.

ART. 9 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria dei soci:

1. delibera in merito all'attività dell'Associazione;
2. delibera sul rendiconto consuntivo della gestione, predisposto dal Consiglio direttivo e su eventuali budget di spesa speciali;
3. procede all'elezione del Consiglio direttivo o all'integrazione dello stesso;
4. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
5. delibera in ordine alla ratifica delle proposte di espulsione e di versamento delle eventuali quote associative, formulate dal Consiglio direttivo;
6. delibera in merito alla nomina dell'organo di controllo contabile e dei membri del Comitato di Garanzia, escluso il Presidente.

Per la nomina delle cariche sociali le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
2. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio sarà composto da 3 soci aventi titolo a far parte dell'Assemblea e da questa eletti, che resteranno in carica per i tre anni successivi all'elezione. Di tali membri, uno sarà comunque scelto tra i soci fondatori.

Qualora uno o più consiglieri perdano la qualità di socio, il consiglio alla prima riunione provvede alla cooptazione di nuovi consiglieri chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e con almeno 5 giorni di preavviso. Il Consiglio direttivo può essere convocato in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 dei suoi membri. Le riunioni sono valide, in prima convocazione, se risultano presenti tutti i componenti in carica e, in seconda convocazione, se risultano presenti almeno due Consiglieri.



produzione culturale dell'Associazione. Esso è presieduto da persona nominata dal Consiglio Direttivo ed è composto da un numero variabile di membri non superiore a sette.

Al Comitato possono essere sottoposte le relazioni, i pareri e le ricerche curate a nome del Coro, e possono essere devoluti quesiti e richieste anche di ordine deontologico.

Il Comitato si rinnova ogni quadriennio ed i suoi membri sono nominati all'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.

Possono essere membri del Comitato personalità scientifiche, accademiche, culturali sociali, senza discriminazione di nazionalità o religione e credo politico, distintisi nei campi di interesse dell'Associazione.

ART. 14 ENTRATE, PATRIMONIO E UTILI

Le entrate ed il patrimonio dell'Associazione sono costituiti:

1. dalle quote ordinarie o straordinarie versate dai soci;
2. dai contributi e dai corrispettivi derivanti da speciali incarichi;
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
4. da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi, compresi gli enti pubblici e privati;
5. dai proventi anche di natura commerciale, derivanti dalla partecipazione a concerti, festival, stagioni concertistiche e operistiche, manifestazioni teatrali, televisive, radiofoniche, anche con le più svariate tecnologie multimediali, celebrazioni, riunioni, seminari, incontri e corsi da essa organizzati;
6. dal ricavato di sottoscrizioni e raccolta di fondi, da utilizzare per il conseguimento dei fini statuari;
7. finanziamenti pubblici (comunali, provinciali, regionali, statali, comunitari) per l'attività di progettazione e gestione di corsi di formazione con possibilità, di rendicontazione diretta;
8. da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio riterrà opportuno, in conformità ai fini statuari, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali;
9. dai beni mobili o immobili strumentali all'attività associativa acquistati tramite le risorse rese disponibili o in ogni altro modo.
10. è fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita sociale del Coro, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano state previste dalla legge.

ART. 15 GESTIONE FINANZIARIA

La gestione finanziaria dell'Associazione corale è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Il bilancio consuntivo annuale, redatto secondo principi di verità, chiarezza, analiticità e trasparenza, deve essere predisposto dal Consiglio direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Independentemente dalla redazione di detto rendiconto l'Associazione, qualora effettui raccolte pubbliche di fondi, dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto redatto con gli stessi principi del bilancio ed eventualmente corredato di una relazione illustrativa, relativa alle entrate ed alle spese inerenti a ciascuno gli eventi indicati nell'art. 108, comma 2 bis, lettera a) del T. U. I. R.. Essi vanno distribuiti a tutti i soci e resi pubblici nelle forme più opportune. Essa utilizza i suoi proventi esterni, le liberalità o le eventuali sponsorizzazioni esclusivamente per il perseguimento delle sue finalità sociali, ovvero li devolve a terzi identificati secondo i criteri statuari. Per provvedere alle sue necessità organizzative essenziali è consentito al Consiglio di impiegare o accantonare a riserva non oltre il 10% dei proventi.

ART. 16 ADEMPIMENTI FORMALI

Il Consiglio Direttivo, fermi eventuali e più specifici obblighi contabili di legge, deve assicurare la tenuta di un libro giornale contenente la descrizione cronologica di tutti i movimenti contabili riguardanti l'associazione e di un registro dei soci indicante la categoria di appartenenza, gli estremi e le date di ingresso e di uscita dall'Associazione di ciascuno di essi. Deve altresì essere tenuto un libro di inventari recante i



bilanci annuali, nonché il libro delle riunioni del Consiglio direttivo e delle Assemblee. Dovrà tenere una contabilità separata, semplificata o ordinaria per le attività commerciali.

ART. 17 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell'associazione da almeno 1/3 dei soci componenti l'Assemblea viene convocata una apposita assemblea per deliberare in proposito. Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno a 2/3 dei soci esistenti. Lo scioglimento può altresì essere adottato dall'unanimità dei soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione del Coro. L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso. Il patrimonio del Coro dovrà essere necessariamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3), comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 18 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie che insorgessero tra i soci o fra essi e l'Associazione, relative alla interpretazione ed esecuzione del presente Statuto e a delibere sociali, saranno oltre, salvo che non vi ostino inderogabili disposizioni di Legge, ad un Collegio Arbitrale composto da tanti membri quante sono le parti contendenti (ognuna delle quali nominerà il proprio Arbitro) nonché da altro membro – con funzioni di presidente del Collegio – che sarà nominato di comune accordo dagli Arbitri già nominati o in mancanza da parte del Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione corale. Il Presidente del Tribunale provvederà pure alla nomina degli Arbitri non nominati dalle parti ovvero, in caso di arbitri in numero pari, a nominare l'ulteriore Arbitro per raggiungere il numero dispari. Gli arbitri decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori, irritualmente, ma nel rispetto del contraddittorio. La decisione arbitrale sarà resa entro 90 giorni dal verbale di costituzione del Collegio, salvo proroga delle parti.

ART. 19 NORME GENERALI

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio direttivo può peraltro stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di associazioni, o Cori polifonici.

Sig. Zingariello Francesco, Presidente e Direttore Artistico

Sig.ra. Grazia Giusto, consigliere

Sig.ra Giusto Anna Lucia, Vice Presidente e Segretario Organizzativo



Direzione delle Entrate

Ufficio Provinciale di Bari

Ufficio Provinciale di Bari

Numero di protocollo
Data **8 MAG 2012**

Importo **4680**
Importo **168.00**

Il Direttore Provinciale

DIREZIONE PROVINCIALE
ADDETTO AI SERVIZI

